

All. d)

**STATUTO
DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE E FORMAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
PIACENZA**

L'Organismo di Mediazione e Formazione, costituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza con delibera del 05/04/2011, prende la denominazione di "Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza".

L'Organismo di Mediazione, è costituito, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 28/2010, per svolgere i tentativi di mediazione nelle controversie in materia civile e commerciale aventi ad oggetto diritti disponibili e nelle ulteriori materie richiamate da altre disposizioni legislative.

L'Organismo di Mediazione non è autonomo soggetto di diritto, rispetto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza.

L'Organismo di Mediazione ha come rappresentante legale il Presidente del Consiglio dell'Ordine pro tempore, che è anche responsabile dell'Organismo.

L'Organismo di Mediazione ha la sua sede presso i locali del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza, che mette a disposizione anche il personale di segreteria. L'attività di segreteria potrà essere svolta anche tramite le strutture e il personale di altri Organismi con i quali potrà stipulare appositi accordi.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine detiene in via esclusiva la rappresentanza e la responsabilità dell'Organismo di Mediazione.

L'attività dell'Organismo di Mediazione è coordinata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza che, eventualmente anche tramite propri Componenti a ciò delegati, avrà la funzione di:

- a) verificare i requisiti di accreditamento dei mediatori, secondo quanto stabilito nelle disposizioni di legge e del Regolamento;
- b) organizzare e gestire il servizio di mediazione secondo quanto stabilito nelle disposizioni di legge e nel Regolamento;
- c) compiere quant'altro necessario per il regolare funzionamento dell'Organismo di Mediazione, in conformità con la normativa vigente e con il Regolamento.

L'Organismo di Mediazione funziona secondo il regolamento di procedura di cui all'art. 7 del D.M. 180/2010.

L'organismo di Formazione assegna le procedure e tiene gli elenchi dei mediatori secondo i criteri approvati dal Consiglio dell'Ordine.

L'organismo di Mediazione si atterrà al tariffario, alle tabelle di indennità ed al Codice etico approvati dal Consiglio dell'Ordine.